

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLASALTO PROVINCIA DI CAGLIARI

**OGGETTO: CONVENZIONE IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA DI
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO
PER ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA DI VILLASALTO A.S. 2015/2016 (CIG: ZA116D8831).**

L'anno duemilaquindici, addì ____ del mese di Novembre presso l'ufficio di
segreteria del Comune di Villasalto

TRA

Il Comune di Villasalto rappresentato dal Responsabile del Servizio
Amministrativo/Finanziario Dott. Stefano Lusso, nato a Cagliari il
30/01/1971, il quale interviene nel presente atto in virtù del decreto
sindacale prot.n.15 del 30.12.2011, in nome e per conto e nell'interesse
dell'Ente che rappresenta;

E

La Dott.ssa Monica Dore, nata a _____ il _____, legale
rappresentante della Società Cooperativa Sociale ONLUS I Girasoli via
Giusti n. 33 a Capoterra, Codice Fiscale e Partita IVA 02925190924;

PREMESSO

- che, anche per l'anno scolastico 2015/2016 è necessario garantire gli
interventi previsti dalla L.R. n.3/2008, art.4, comma 1, lett. a, di assistenza
educativa specialistica per gli alunni in situazione di disabilità ai sensi della
L.104/1992, al fine di garantirne il diritto allo studio ed assicurare loro la

piena integrazione scolastica nella scuola primaria di Villasalto, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti assegnati dalla RAS e dei fondi comunali;

- Che il Servizio Educativo Specialistico da realizzarsi nell'anno A.S. 2015/2016 a favore degli alunni disabili frequentanti la Scuola Primaria di Villasalto, mediante la figura dell'Educatore Professionale, con affidamento in regime di convenzione alla Soc. Cooperativa Sociale ONLUS I Girasoli via Giusti n. 33 a Capoterra, Codice Fiscale e Partita IVA 02925190924 per l'organizzazione e gestione del presente intervento con un impegno di spesa presunta di € 9.424,00 complessivo (IVA ed ogni altro onere incluso per la spesa del personale a carico della società) per il periodo novembre 2015 – giugno 2016.

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Soc. Cooperativa Sociale ONLUS I Girasoli, dovrà attuare l'intervento, mediante l'impiego della figura dell'Educatore Professionale per n. 16 ore settimanali da svolgersi presso la Scuola Primaria di Villasalto secondo l'orario settimanale concordato con la Scuola.

ART. 2

La Soc. Cooperativa Sociale ONLUS I Girasoli s'impegna a realizzare, mediante apposito personale le finalità di cui al precedente art.1 e ad attuare il servizio nell'anno scolastico 2015/2016, sulla base del piano di lavoro che sarà concordato con i servizi comunali e scolastici interessati e gli indirizzi impartiti in fase di presa in carico e avvio del servizio.

ART. 2

Il monte orario presunto di servizio è fissato in circa n° 496 ore globali, da ripartirsi per la durata dell'A.S. 2015/2016, sulla base delle necessità particolari di servizio e dei casi da seguire, che saranno indicate dagli uffici comunali in fase di avvio del servizio e rivalutazione in itinere.

ART. 4

Il corrispettivo spettante alla cooperativa per le prestazioni professionali di assistenza educativa specialista con la figura dell'Educatore Professionale è stabilito in € 19,00/ora, comprensivo di IVA e di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti per legge nei confronti del personale a carico del datore di lavoro.

ART. 5

La Cooperativa, s'impegna a presentare a cadenza mensile, al Comune di Villasalto, la fattura unitamente ai prospetti delle ore prestate dal personale.

ART. 6

Il servizio di cui trattasi dovrà svolgersi secondo le modalità programmate e gli orari concordati con i competenti uffici comunali per l'A.S. 2015/2016 e tenuto conto del calendario scolastico dell'attività didattica.

ART. 7

Sono a carico della cooperativa la copertura assicurativa del personale addetto in merito alla RCT e infortuni.

ART. 8

Nessun diritto o pretesa alcuna potrà essere avanzato dal contraente nei confronti dell'Ente Comunale che non sia il compenso pattuito. Il Comune

provvede a pagare a cadenza trimestrale il corrispettivo dovuto al soggetto affidatario, a seguito di presentazione di regolare fattura mensile e/o altro documento valido ai fini fiscali, in base alle ore di servizio effettivamente prestate e documentate dagli operatori incaricati.

ART. 9

Il presente contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento di comune accordo tra le parti ovvero unilateralmente dal Comune qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti la violazione degli accordi contrattuali.

La Cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità a proseguire il servizio, almeno un mese prima, mediante comunicazione per iscritto.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, il buon andamento del servizio e delle attività, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e disporre i provvedimenti più opportuni nell'interesse del servizio. Pertanto, nel caso di eventuali assenze ingiustificate, disservizio e/o carenze di gestione del servizio e degli interventi da parte del personale si procederà secondo quanto indicato al successivo art. 12 della presente convenzione.

ART. 11

E' fatto divieto assoluto di cessione del contratto e di subappalto del presente servizio a terzi.

ART. 12

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, di inadeguato livello delle prestazioni, in caso di assenza ingiustificata, il non rispetto dell'orario concordato o qualora il personale si renda colpevole di manchevolezze e inefficienza nella qualità del servizio, oppure nei casi in cui la Cooperativa venga invitata a sanare eventuali disservizi e non effettua o svolge in ritardo gli adempimenti prescritti, i quali possono pregiudicare la piena funzionalità degli interventi previsti dal progetto, per il quale il contraente si è impegnato, verrà applicata una penale da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,000 previa contestazione degli addebiti. Qualora tali infrazioni dovessero verificarsi per ben tre volte è prevista la risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con addebito delle spese a carico della cooperativa. La risoluzione del presente atto viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio. Dall'emissione di tale provvedimento è data comunicazione per iscritto al soggetto affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di risoluzione della presente convenzione in relazione a quanto indicato nel presente articolo viene comunque riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino ad allora maturate.

ART. 13

Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Amministrazione Comunale di Villasalto il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del soggetto inadempiente, al quale sono addebitate tutte le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. L'esecuzione in danno non esime la cooperativa delle responsabilità civili e penali in cui lo

stesso possa incorrere a norma di legge per eventuali motivi e o fatti gravi che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14

Il Comune viene esonerato da qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone o a cose causati dal personale addetto all'espletamento del servizio.

ART. 15

Ogni eventuale controversia, dipendente dal conferimento del presente incarico e dall'esercizio dello stesso che non sia possibile risolvere per via amministrativa, è deferita al Giudice Ordinario. Nel caso di controversia giudiziaria sarà competente sarà esclusivamente il Foro di Cagliari. In pendenza di giudizio, la società non è sollevata da alcun obbligo previsto in convenzione, fatta salva diversa determinazione del Comune firmatario del presente atto. In caso di disaccordo si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 310 del Codice di Procedura Civile. In caso di controversia giudiziaria sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari.

ART. 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione e a completamento delle disposizioni in essa contenute, si rimanda al del Codice Civile vigente.

ART. 17

Per l'affidamento del presente servizio la Soc. cooperativa sociale I Girasoli elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Comune di Villasalto, mentre indica il seguente domicilio per la spedizione della normale corrispondenza: _____.

ART. 18

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°131 del 26/04/1986 e successive modificazioni con spese a carico del richiedente.

ART. 19

Tutte le spese della presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico della società consortile, senza diritto di rivalsa.

ART. 20

La presente scrittura privata, composta da n. 07 pagine, viene redatta in duplice copia originale di cui una da depositare agli atti del Comune di Villasalto ed una da consegnare al soggetto contraente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Soc. Cooperativa Sociale ONLUS I Girasoli

Il Responsabile del Servizio